

La marcatura CE dei conglomerati bituminosi

Il panorama normativo nel settore dei prodotti da costruzione ha conosciuto recentemente uno sviluppo di notevole entità. La legislazione a seguito dell'emanazione della Direttiva 89/106 "Prodotti da costruzione" recepita in Italia dal D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, ha definito i requisiti e disciplinato le attività legate ai prodotti da costruzione. Anche il settore dei conglomerati bituminosi è stato regolamentato mediante un vasto corpus normativo, le norme UNI EN 13108, che stabilisce i requisiti necessari all'applicazione della marcatura CE. A partire dal 1 marzo 2008 è diventato **obbligatorio** apporre la marcatura CE a tutti i prodotti del settore in conformità alle UNI EN 13108.

Il marchio CE è una Attestazione di Conformità. La Direttiva contempla diversi Sistemi di Attestazione della Conformità, in considerazione degli usi previsti per il prodotto e delle differenti prestazioni richieste.

Nel **Sistema 4** il Produttore, per ogni sito produttivo, è responsabile dell'esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT), in conformità alla Norma di riferimento, e dello sviluppo e dell'implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). Questi due elementi, senza l'intervento di un Organismo esterno, sono la base per la Dichiarazione di Conformità fatta dal Produttore stesso che, a sua volta, costituisce l'unico elemento per il rilascio della Marcatura CE sul prodotto.

Nel **Sistema 3** il Produttore, per ogni sito produttivo, è responsabile dello sviluppo e dell'implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), in conformità alla Norma di riferimento. Le Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT) vengono affidate dal Produttore ad un Organismo Notificato. Il rilascio della Marcatura CE sul prodotto in oggetto avviene sulla base di una Dichiarazione di Conformità fatta dal Produttore stesso.

Nel **Sistema 2** il Produttore, per ogni sito produttivo, è responsabile dell'esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT), in conformità alla Norma di riferimento, e dello sviluppo e dell'implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). L'Organismo Notificato deve condurre un'Ispezione iniziale, secondo modalità e regolamenti stabiliti, volta a valutare l'idoneità del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), implementato dal Produttore nella fabbrica oggetto di verifica. La Marcatura CE viene rilasciata sulla base della Dichiarazione di Conformità del Produttore e sulla valutazione positiva, e successiva Certificazione, del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).

Nel **Sistema 2+** il Produttore, per ogni sito produttivo, è responsabile dell'esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT), in conformità alla Norma di riferimento, dello sviluppo e dell'implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e dell'esecuzione di prove su campioni di prodotto (secondo un programma stabilito e definito). L'Organismo Notificato deve condurre, oltre a un'Ispezione iniziale, secondo modalità e regolamenti stabiliti, volta a valutare il Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) implementato dal Produttore nella fabbrica oggetto di verifica, una sorveglianza continua. La Marcatura CE viene rilasciata sulla base della Dichiarazione di Conformità del Produttore e sulla valutazione positiva, e successiva Certificazione, del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e della relativa sorveglianza nel tempo.

Nel **Sistema 1** il Produttore, per ogni sito produttivo, è responsabile dello sviluppo e dell'implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e dell'esecuzione della relative prove di autocontrollo su campioni di prodotto (secondo un programma stabilito e definito). L'Organismo Notificato, a sua volta, è responsabile delle Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT), dell'Ispezione iniziale, volta a valutare la fabbrica in oggetto e il relativo Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), della Sorveglianza continua per la valutazione e l'approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). Nel Sistema 1 la Marcatura CE viene rilasciata sulla base della solita Dichiarazione di Conformità del Produttore e del Certificato di Conformità del Prodotto rilasciato dall'Organismo Notificato.

Nel **Sistema 1+** il Produttore, per ogni sito produttivo, è responsabile dello sviluppo e dell'implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e dell'esecuzione di prove su campioni di prodotto (secondo un programma stabilito e definito). L'Organismo Notificato, a sua volta, è responsabile delle Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT), dell'Ispezione iniziale, volta a valutare la fabbrica in oggetto e il relativo Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), della Sorveglianza continua, per la valutazione e l'approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), e delle prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere. Nel Sistema 1+ la Marcatura CE viene rilasciata sulla base della solita Dichiarazione di conformità del Produttore e del Certificato di Conformità del Prodotto rilasciato dall'Organismo Notificato.

La marcatura CE dei conglomerati bituminosi è compresa nella famiglia di norme UNI EN 13108
UNI EN 13108-1 Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
UNI EN 13108-2 Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili
UNI EN 13108-3 Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero
UNI EN 13108-4 Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato
UNI EN 13108-5 Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso
UNI EN 13108-6 Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 6: Asfalto colato
UNI EN 13108-7 Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti